

DISTRIBUZIONE DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2006

Parte I CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA DELL'ACCORDO

Art. 1 (Durata e campo di applicazione)

1. Le parti convengono che il presente Accordo abbia efficacia dal 1° gennaio 2006 fino alla sottoscrizione del successivo, e si riferisca al solo personale civile del Comparto Ministeri delle Aree Funzionali A, B e C in servizio presso gli Enti del Ministero della Difesa, nonché, ai fini della attribuzione della posizione super di cui al successivo art. 5, al personale in posizione di comando o di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in base a quanto stabilito dal decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343.
2. Il presente Accordo non si applica al personale comunque in servizio presso gli Enti attribuiti alla gestione dell'Agenzia Industrie Difesa e al personale destinatario dell'indennità accessoria di diretta collaborazione prevista dall'art. 8, comma 10, del D.P.R. 14.5.2001, n. 241. Per detto ultimo personale si applica comunque quanto previsto al comma 4 del successivo art. 5 concernente l'attribuzione della posizione super.

Art. 2 (Ammontare del fondo)

Le parti rilevano che l'ammontare del Fondo Unico di Amministrazione stanziato sul capitolo 1375 dell'esercizio finanziario 2006, è pari a complessivi € 93.314.906,00 al lordo degli oneri datoriali.

Le parti rammentano che all'art. 1, comma 1, CCNI 30.9.2005 sulla distribuzione del FUA per l'anno 2005, è stato stabilito che l'Accordo avesse efficacia dal 1° gennaio 2005 fino alla sottoscrizione del successivo.

Considerato, pertanto, che tale Accordo 2005 esplica i propri effetti anche nel corrente anno 2006 per quanto riguarda la distribuzione di € 83.391.455,00, le parti stabiliscono che la presente intesa provveda a disciplinare la distribuzione della rimanente somma di € 9.923.451,00, pari alla differenza tra quanto stanziato in bilancio e quanto distribuito con il CCNI 30.9.2005.

Si richiama a tal fine la citata distribuzione di € 83.391.455,00 da valere anche per l'anno 2006 (importi al lordo datoriale):

- € 16.550.214,00 per finanziare i percorsi formativi;
- € 4.089.092,00 per finanziare il Fondo dell'Agenzia Industrie Difesa;
- € 876.965,00 per finanziare le posizioni economiche super;
- € 2.498.123,00 per finanziare le posizioni organizzative;
- € 3.122.700,00 per finanziare le particolari posizioni di lavoro;
- € 6.133.467,00 per finanziare i turni;
- € 1.997.614,00 per finanziare la reperibilità;
- € 48.123.280,00 per finanziare il Fondo Unico di Sede


Art. 3
(Finanziamento dei Percorsi Formativi)

1. Le parti prendono atto che a seguito della verifica condotta dalla Amministrazione in ordine alle effettive esigenze di personale delle aree B e C, posizioni economiche B2, B3, C1 e C3, il numero di posti effettivamente messi a concorso con i bandi per le progressioni interne alle aree funzionali è stato ridotto rispetto a quanto in precedenza previsto con il CCNI 23 maggio 2005. Le stesse constatano pertanto che il numero di unità di personale interessato a tali passaggi è il seguente:


da C2 a C3:	117 unità
da C1 a C2:	147 unità
da B2 a B3:	1.377 unità
da B1 a B2:	8.182 unità
totale	9.823 unità
2. Attesa la riduzione del contingente e l'adeguamento ai nuovi valori tabellari degli stipendi stabiliti con decorrenza 1.1.2006 dal CCNI 21.4.2006 del Comparto Ministeri, le parti accertano che l'onere complessivo della spesa occorrente per finanziare i passaggi all'interno delle aree ammonta a complessivi € 15.307.526,00 anziché a complessivi € 16.550.214,00 originariamente preventivati.
3. In proposito le parti rammentano quanto stabilito all'art. 3 del CCNI 23.5.2005 in merito alle "disposizioni per regolare possibili variazioni delle esigenze" che di seguito si ritiene opportuno riportare integralmente:
"nella considerazione che l'accantonamento di cui al precedente art. 1 viene operato in via presuntiva nelle more della definizione del contingenti di personale, nei limiti dei quali verranno effettuati, mediante percorsi di qualificazione ed aggiornamento, i passaggi tra posizioni economiche, le parti prendono atto che tale stanziamento potrà subire variazioni. Dette variazioni saranno coperte, previo Accordo integrativo, prelevando ulteriori risorse dal Fondo Unico di Amministrazione, ovvero, nel caso di minori esigenze, facendo rientrare le stesse nella disponibilità del FUA per incrementare la somma complessiva destinata a finanziare il Fondo Unico di Sede dei singoli Enti."
4. Ai sensi e per gli effetti del ripetuto art. 3 CCNI 23.5.2005 la differenza di € 1.242.688,00 rientra pertanto nella disponibilità del FUA per incrementare il Fondo di cui al successivo art. 18, fermo restando che a seguito della verifica annuale le somme che si prevederà di non poter utilizzare entro il 2006, saranno destinate ad incrementare il citato Fondo Unico di Sede.

Art. 4
(Adeguamento del Fondo dell'Agenzia Industrie Difesa)

1. Per rispettare, nella determinazione dell'ammontare del Fondo di Agenzia, il criterio proporzionale tra il numero di unità di personale in servizio presso l'Amministrazione della Difesa e le Unità Produttive dell'Agenzia Industria Difesa, le parti convengono, alla luce del maggiore stanziamento in bilancio per il corrente anno e delle variazioni nel numero di personale interessato, di rideterminare l'ammontare del Fondo di Agenzia in complessivi € 4.189.155,00, pari alla quota parte dell'intero ammontare del FUA (€ 93.314.906,00).
2. A tal fine sono stati considerati tutti i dipendenti in servizio al 1° gennaio 2006 presso le Unità Produttive dell'AID, che ancora appartengono o già hanno fatto parte dei ruoli del personale civile della Difesa, per un ammontare complessivo di n. 1.627 unità, nonché quelli in servizio presso l'A.D. alla medesima data, pari a n. 34.615 unità.
3. L'importo come sopra determinato verrà integrato con la quota spettante delle risorse aggiuntive indicate al successivo art. 19.
4. Dal predetto accantonamento non può essere considerato disponibile l'importo di € 86.622,00, corrispondente all'ammontare della spesa relativa al personale di cui al

Ministero della Difesa – Accordo per la distribuzione del FUA 2006



Bresciani




- precedente comma 2, che alla data del 1° gennaio 2006 risulta essere inquadrato in una posizione economica super.
5. Pertanto, l'importo effettivo da stralciare dal FUA per la costituzione del Fondo dell'Agenzia Industrie Difesa è pari ad € 4.102.533,00 al lordo datoriale. Tenuto conto, come indicato al precedente art. 2 che dal FUA del corrente anno sono stati accantonati € 4.089.092,00, vengono ora accantonati ulteriori € 13.441,00.
 6. All'utilizzo di dette risorse, che l'A.D. provvederà ad assegnare compatibilmente con le esigenze di bilancio, l'Agenzia provvederà con un apposito Accordo con le OO.SS..

Parte II POSIZIONI ECONOMICHE SUPER

Art. 5 (Criteri per l'attribuzione delle posizioni super)

1. Relativamente alle posizioni Super, le parti in via preliminare rammentano e confermano, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 5, gli Accordi degli anni precedenti che hanno previsto che tale posizione sia attribuita:
 - I) ai dipendenti della posizione economica A1 (ex 2[^] e 3[^] qualifica funzionale) in servizio senza demerito;
 - II) ai dipendenti della posizione economica B3 (ex 6[^] qualifica funzionale) che abbiano maturato una anzianità di servizio non inferiore a 15 anni senza demerito, di cui almeno 5 maturati nella stessa posizione B3 o nella ex 6[^] qualifica funzionale, previa valutazione comparativa dell'esperienza professionale correlata agli incarichi ricoperti ed alla formazione professionale;
 - III) ai dipendenti della posizione economica C1 (ex 7[^] qualifica funzionale) che abbiano maturato una anzianità di servizio senza demerito non inferiore a 20 anni di cui almeno 5 maturati nella stessa posizione C1 o nella ex 7[^] qualifica funzionale, previa valutazione comparativa dell'esperienza professionale correlata agli incarichi ricoperti ed alla formazione professionale;
 - IV) ai dipendenti della posizione economica C3 (ex 9[^] qualifica funzionale) che abbiano maturato una anzianità di servizio senza demerito e una anzianità di almeno 3 anni maturata nella stessa posizione C3 o nella ex 9[^] qualifica funzionale, previa valutazione comparativa dell'esperienza professionale correlata agli incarichi ricoperti ed alla formazione professionale.
2. Alla definizione delle graduatorie, con i criteri che vengono rispettivamente riportati per le posizioni A1S, B3S, C1S e C3S negli Allegati 1, 2, 3 e 4, salvo quanto previsto dal successivo comma 3, concorrono, pertanto, tutti coloro che alla data del 31.12.2005 hanno maturato i prescritti requisiti.
3. Le parti ribadiscono, in applicazione dell'art. 9, comma 5 bis, del D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 303, inserito dall'art. 2, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343, che a decorrere dal 1° gennaio 2004 il personale civile della Difesa chiamato a prestare servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri possa concorrere all'attribuzione della posizione super valutando, a tal fine, il servizio prestato.
4. Le parti concordano che il personale destinatario della indennità accessoria di diretta collaborazione, appartenente alle aree funzionali A, B e C del comparto Ministeri e con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso il Ministero della Difesa, possa concorrere all'attribuzione della posizione super in base ai criteri sopra indicati, in quanto detta indennità non è sostitutiva della posizione super.
5. Le parti confermano l'interpretazione autentica sui criteri per l'attribuzione della posizione economica Super, stabilita con l'Accordo sul FUA per l'anno 2004 e ne riportano il contenuto:



Ministero della Difesa – Accordo per la distribuzione del FUA 2006

Requisiti di accesso

- Al fini della valutazione delle anzianità previste, sia per i periodi di servizio presso le Amministrazioni dello Stato che per i periodi di inquadramento nelle posizioni economiche e corrispondenti ex qualifiche funzionali, che danno titolo al conseguimento della posizione super, devono intendersi i soli periodi di ruolo, prendendo a riferimento sempre e comunque la decorrenza economica.

Valutazione dei servizi:

- Al fini della determinazione del punteggio vengono valutati esclusivamente gli incarichi ed i servizi prestati in posizione di ruolo presso l'Amministrazione Difesa in qualità di dipendente civile.

Valutazione degli incarichi:

- Al fini del punteggio da attribuire agli incarichi, le parti concordano che devono essere valutati i soli incarichi di titolare debitamente documentati e non quelli di sostituto.

Art. 6

(Modifica dei requisiti per l'attribuzione della posizione B3 super)

Le parti prendono atto che i dipendenti in possesso del requisito di cinque anni di permanenza nella posizione B3, utile per il riconoscimento della posizione super, è inferiore al numero di posti disponibili.

Al fine di coprire per intero la disponibilità di posti, le parti concordano di ridurre da cinque a tre gli anni di anzianità richiesta nella posizione economica B3, fermi restando i criteri richiamati al precedente art. 5 e l'invarianza della spesa.

Art. 7

(Invarianza della spesa per le posizioni super)

Tenuto conto dell'invarianza della spesa per le posizioni super dell'anno 2006 rispetto a quella prevista nel precedente Accordo per l'anno 2005, le parti confermano gli accantonamenti pregressi di complessivi € 876.965,00 oggetto della distribuzione operata con il CCNI 30.9.2005.

Art. 8

(Determinazione del contingente di posizioni A1S al 1° gennaio 2006)

Le parti, dovendo la posizione super essere attribuita con decorrenza 1° gennaio 2006 ai dipendenti della posizione economica A1 (ex 2^a e 3^a qualifica funzionale) che nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2005 hanno maturato i requisiti richiesti, prendono atto che il contingente di n. 2.746 unità di personale A1 Super determinatosi con il precedente Accordo, è riconfigurato, a seguito dei nuovi riconoscimenti e delle cessazioni dal servizio, in complessive n. 2.610 unità. Considerato l'accantonamento di cui al precedente art. 4 per il Fondo di Agenzia, detto contingente per l'anno 2006 è articolato come segue:

	A1 super
FUA Difesa 2006	2.542
Fondo Agenzia 2006	<u>68</u>
Contingente complessivo	2.610



Art. 9

(Automatica riconfigurazione del contingente di posizione B3S)

1. Le parti preso atto che il numero di dipendenti appartenenti all'Area A, non ancora beneficiario della Posizione economica Super, ha natura assolutamente residuale e che gli ulteriori aspiranti alla posizione A1 Super, sono comunque in numero inferiore alle



Ministero della Difesa - Accordo per la distribuzione del FUA 2006


cessazioni dal servizio che nella medesima posizione economica si registrano annualmente, convengono di incrementare ogni anno il contingente del personale B3 Super, di un numero di unità economicamente equivalente alle posizioni A1 super rese disponibili a qualsiasi titolo nell'anno precedente.

- Al fine di mantenere inalterata la spesa per le posizioni super definita nei precedenti accordi, le parti convengono, tenuto conto che il rapporto esistente tra il costo di una posizione A1S e quello di una posizione B3S è pari al coefficiente di 0,50, che il contingente di posizioni economiche B3 super, già determinato in n. 301 unità, sia incrementato in tale ragione rispetto al numero di posizioni A1S non attribuibili.
- Per tanto il contingente B3 Super viene incrementato di n. 68 unità a fronte di n. 136 unità di posizione A1S non attribuibili, raggiungendo per l'anno 2006 complessive n. 369 unità.

Art. 10

(Determinazione dei contingenti di posizioni B3S, C1S e C3S)

- Le parti, considerato che l'accantonamento operato al precedente art. 4 per le esigenze del costituendo Fondo di Agenzia comprende la quota relativa alle posizioni super esistenti al 1° gennaio 2006 presso le Unità Produttive dell'Agenzia Industrie Difesa, concordano, fermi restando i contingenti determinati con i precedenti accordi salvo l'incremento previsto al precedente articolo 6 per la posizione B3 super, di articolare per l'anno 2006 i contingenti di posizioni B3S, C1S e C3S come segue:

	B3 super	C1 super	C3 super
FUA Difesa	298	733	119
Fondo Agenzia	3	25	1
Incremento 2006	68	-	-
Contingenti complessivi	369	758	120

- Detti contingenti verranno reintegrati di un numero di unità pari a quello dei destinatari cessati a qualsiasi titolo nell'anno 2005.

Art. 11

(Segnalazioni per l'attribuzione delle posizioni super 2006)

Relativamente all'invio dei dati concernenti le segnalazioni per l'attribuzione delle posizioni super per l'anno 2006 (requisiti al 31.12.2005) la D.G. per il Personale Civile impartirà le disposizioni del caso in modo tale da assicurare l'esame degli stessi.

Parte III

POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Art. 12

(Conferma dei criteri per il riconoscimento delle posizioni organizzative)

- Le parti rammentano che la concertazione sulla revisione dei criteri di attribuzione delle posizioni organizzative, avviata su espresso impegno assunto dalle stesse in sede di CCNI sul FUA 2005, si è conclusa con un mero rinvio alla fissazione di nuovi criteri da parte della contrattazione integrativa.
- Pertanto, in attesa che la normativa contrattuale di comparto fissi nuovi criteri in materia di posizioni organizzative, confermano per l'anno 2006 i criteri previsti dal CCNI sul FUA 2005, con la sola eccezione di equiparare la figura di "reggente" con quella di "coordinatore di unità organizzativa di livello dirigenziale". A tal fine si rinvia alla disciplina contenuta all'art. 9 CCNI sul FUA 2005 e nella scheda in allegato 5 al presente Accordo.

Ministero della Difesa - Accordo per la distribuzione del FUA 2006

3. Di conseguenza si conferma anche per l'anno 2006 la somma di € 2.498.123,00 al lordo datoriale, già prevista a tale titolo per l'anno 2005.
4. Le parti confermano altresì il contingente e gli importi pro capite della indennità per posizione organizzativa previsti per l'anno 2005:

	unità	Importi
➤ C3 reggenti/coordinatori	16	€ 2.160,00
➤ C3	150	€ 1.466,53
➤ C2	615	€ 1.082,02
➤ C1	857	€ 1.033,00
totale		1.638

5. Le parti, al fine di adeguare i risultati della ricognizione operata nel 2005 alle esigenze dell'anno 2006, fermo restando l'ammontare complessivo della spesa, convengono di riconoscere, in sostituzione delle posizioni organizzative soppresse o vacanti per l'intero anno 2006, altrettanti incarichi della medesima posizione economica risultati coperti nell'anno.
6. A tal fine saranno remunerati, in via prioritaria gli incarichi attribuiti nel corso dell'anno 2005 con onere a carico del FUS, per i quali si sia accertata la rispondenza alla normativa di comparto e di amministrazione ai sensi dell'art. 16 CCNI FUA 2005 e, in via subordinata, le nuove posizioni che gli Organi di Vertice avranno segnalato in sostituzione alle posizioni soppresse o vacanti per l'intero anno.
- Nel procedere alle suddette sostituzioni delle posizioni organizzative soppresse o vacanti per l'intero anno 2006, le parti concordano di applicare, nell'ordine, i seguenti criteri:
- medesima posizione economica;
 - medesimo Ente;
 - medesima Forza Armata;
 - maggior anzianità nella posizione economica del titolare (considerata dalla decorrenza economica dell'inquadramento);
 - maggior anzianità anagrafica del titolare.
7. Per effetto di quanto previsto in sede di sottoscrizione definitiva del CCNI sul FUA 2005 - circa l'applicazione alla indennità di posizione organizzativa del regime previdenziale previsto per il trattamento economico fondamentale -, nonché del conseguente stralcio dal FUA delle risorse (v. precedente comma 3), le quote delle indennità non corrisposte relative a periodi di vacanza per una parte dell'anno, non possono confluire nel FUS del singolo Ente bensì rimangono nella disponibilità del FUA per la successiva destinazione al FUS di cui al successivo art. 18.

Parte IV PARTICOLARI POSIZIONI DI LAVORO

Art. 13

(Incremento degli accantonamenti per le particolari posizioni di lavoro, i turni e la reperibilità)

1. Le parti rammentano che per effetto della citata ultrattività dell'accordo sul FUA 2005 risultano accantonati gli importi di seguito indicati:
- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| ➤ particolari posizioni di lavoro | € 3.122.700,00 |
| ➤ turni | € 6.133.467,00 |
| ➤ reperibilità | € 1.997.614,00 |
2. Al fine di adeguare i predetti stanziamenti alle esigenze 2006 segnalate per le particolari posizioni, ovvero, emerse - limitatamente al maggiori impegni derivanti dai servizi di guardia - a seguito di apposita ricognizione per i turni e la reperibilità, gli importi di cui al

Luca
Luca

R. G. B. G.

Luca
Luca

precedente comma sono incrementati delle somme indicate nei successivi artt. 14, 16 e 17, in proposito la D.G. per il personale civile elaborerà appositi elenchi di dettaglio.

3. In base all'accantonamento effettuato ai sensi del precedente comma si potranno verificare i seguenti casi:
 - a. esigenze effettive minori di quelle segnalate: la differenza costituisce anticipo del fuso dell'ente interessato. Si richiama in proposito la responsabilità diretta anche patrimoniale del direttore dell'ente ove, per retribuire altre situazioni di lavoro, si avvalga delle risorse previste per le particolari posizioni, i turni, la reperibilità.
 - b. esigenze effettive pari o superiori a quelle segnalate: sono finanziate nei limiti dell'accantonamento; ciò che residua rimane nella disponibilità del fuso.
 - c. esigenze effettive superiori all'accantonamento: sono finanziate con ciò che residua nel fuso da altri accantonamenti, ovvero, data l'esiguità della spesa, con le ulteriori somme che confluiranno nel fuso a seguito dell'assestamento di bilancio, di cui è cenno al successivo art. 19

Art. 14

(Particolari posizioni di lavoro)

1. Le parti, preso atto delle particolari situazioni lavorative degli Enti della Amministrazione Difesa, già riconosciute per legge, e già definite nei precedenti Accordi (allegati da 6 a 13), provvedono di seguito a riportarne la tipologia, anche denominandole "particolari posizioni di lavoro":
 - a) sede disagiata,
 - b) rischio radiologico e indennità professionale,
 - c) rischio - anche per operatori subacquei -,
 - d) bonifica campi minati,
 - e) disattivazione di ordigni esplosivi,
 - f) mansione al centralinista non vedenti,
 - g) imbarco (su natanti e su unità navali di tutte le FF.AA.),
 - h) indennità provvisoria per la distruzione delle armi chimiche.
2. Le esigenze finanziarie al lordo datoriale per le particolari posizioni di lavoro dell'anno 2006 sono coperte dall'accantonamento di € 3.122.700,00 previsto per l'anno 2005, e dall'ulteriore accantonamento che le parti stabiliscono con il presente Accordo per un ammontare di € 877.300,00. In tal modo, quindi, l'accantonamento complessivo per l'anno 2006 risulta pari ad € 4.000.000,00 al lordo datoriale.

Art. 15

(Maggiori esigenze di turni e reperibilità per l'ampliamento dei servizi di guardiania)

Le parti, considerate le esigenze di turni e reperibilità, per la cui disciplina si rinvia agli allegati 6 e 7, nonché la rispondenza delle stesse alla normativa di legge e contrattuale, stabiliscono di incrementare al lordo degli oneri datoriali gli stanziamenti previsti per l'anno 2005 nelle misure indicate rispettivamente nei successivi artt. 16 e 17, per fare fronte esclusivamente alle maggiori esigenze derivanti dai servizi di guardiania.

Art. 16

(Turni)

1. Le esigenze finanziarie al lordo datoriale per i turni dell'anno 2006 sono coperte dall'accantonamento di € 6.133.467,00 previsto per l'anno 2005, e dall'ulteriore accantonamento che le parti stabiliscono con il presente accordo nella misura di € 1.366.533,00. In tal modo, quindi, l'accantonamento complessivo per l'anno 2006 risulta pari ad € 7.500.000,00 al lordo datoriale.

2. In deroga a quanto stabilito all'articolo 13 comma 3 lettera c) le maggiori esigenze di turni dell'anno 2006, connesse a fattispecie diverse dalla guardiana dovranno essere fronteggiate con le risorse a disposizione del FUS del singolo Ente senza alcuna ulteriore assegnazione.

Art. 17
(Reperibilità)

1. In via prelliminare le parti convengono che la reperibilità relativa ai servizi di guardiana sia integralmente a carico del FUA per un ammontare complessivo di spesa che la Direzione Generale per il personale civile quantificherà nel dettaglio a favore di ogni singolo Ente interessato al termine di apposita ricognizione operata dagli Organi di Vertice della A.D..
2. Per quanto riguarda, invece, la reperibilità correlata a servizi diversi dalla guardiana, le parti, ritenendo che la stessa debba essere retribuita con il FUS a disposizione del singolo Ente interessato, concordano di procedere ad una specifica assegnazione di una quota di maggiorazione del FUS solo nel caso in cui l'esigenza rappresentata a tale titolo sia superiore al 10% dello stanziamento spettante per il FUS 2006, pari all'importo medio pro capite di € 1.208,90 netto datoriale, moltiplicato per il numero delle presenze al 1° gennaio 2006 nel medesimo Ente. Delta maggiorazione verrà quindi riconosciuta esclusivamente per la parte eccedente tale limite del 10%. L'importo da assegnare a ciascun Ente con il criterio anzidetto sarà indicato in apposito elenco che la Direzione generale per il personale civile elaborerà a conclusione della ricognizione di cui al precedente comma 1.
3. Le esigenze di reperibilità sia per la guardiana che per altri servizi sono coperte dall'accantonamento di € 1.997.614,00 previsto per l'anno 2005, e dall'ulteriore accantonamento che le parti stabiliscono con il presente Accordo nella misura di € 1.502.386,00. In tal modo, quindi, l'accantonamento complessivo per l'anno 2006 risulta pari ad € 3.500.000,00 al lordo datoriale.
4. In deroga a quanto stabilito all'articolo 13 comma 3 lettera c) le maggiori esigenze di reperibilità dell'anno 2006 connesse a fattispecie diverse dalla guardiana dovranno essere fronteggiate con le risorse a disposizione del FUS del singolo Ente senza alcuna ulteriore assegnazione.

Parte V
FONDO UNICO DI SEDE

Art. 18
(Fondo unico di sede - FUS -)

1. Tenuto conto che per l'anno 2006 sono già destinati al Fondo Unico di Sede complessivi € 48.123.280,00 come risulta al precedente art. 2, vengono altrettanto destinate al FUS:
 - l'ulteriore somma di € 6.163.791,00, che residua dall'iniziale ammontare dello stanziamento di € 9.223.451,00 oggetto della presente intesa;
 - l'ulteriore somma di € 1.242.688,00, che residua per effetto della minore spesa preventivata per l'espletamento dei percorsi formativi (v. precedente art. 3 comma 4).
2. L'ammontare complessivo che risulta a seguito delle anzidette operazioni, ammonta a complessivi € 55.529.759,00. Tale importo verrà utilizzato per remunerare, nell'ambito di quelle previste dall'art. 32 del CCNL 16.2.1999, altre finalità individuate tramite la contrattazione locale. A tal fine verrà assegnato ad ogni Ente detto stanziamento residuo in ragione di quota parte per ogni dipendente in servizio dal 1° gennaio 2006. L'importo medio pro capite che ne consegue è pari rispettivamente a:
 - € 1.604,21 al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro, corrispondenti ad € 1.208,90 al lordo degli oneri a carico del lavoratore.

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

3. Le parti rammentano l'illegittimità della esclusione tra i destinatari del FUS, nell'eventuale parte destinata a compensare la presenza come elemento portante alla realizzazione dei progetti di lavoro, del personale in posizione di permesso sindacale e distacco retribuito - che pertanto deve essere considerato alla stregua del personale in servizio -, nonché del personale destinatario delle posizioni economiche super e/o delle posizioni organizzative, richiamando al riguardo la responsabilità amministrativa dei dirigenti degli Enti.
4. Le parti, al fine di indicare alla contrattazione locale opportuni punti di riferimento nell'ambito dei quali procedere alla conclusione degli accordi per la distribuzione del Fondo Unico di Sede, richiamano alcuni tipi di assenza coperti da particolari garanzie, per i quali ritengono non possano effettuarsi deturtazioni del FUS nei casi in cui, per la sua corresponsione, concorra quale elemento di valutazione la presenza in servizio. Detti casi sono:
 - a. assenza per malattia dipendente da causa di servizio
 - b. assenza per infortunio sul lavoro
 - c. assenza per frequenza di corsi professionali dell'A.D.
 - d. assenza per donazione di sangue
 - e. assenza ai sensi della legge n. 104/92
 - f. astensione obbligatoria per maternità
 - g. assenza connessa a terapie salvavita (art. 21, comma 7 bis, CCNL 16.5.1995).
5. La contrattazione locale può individuare ulteriori e/o diversi criteri per la corresponsione del FUS, anche in deroga a quanto indicato al precedente comma 4.

Parte VI ULTERIORI SOMME DEL F.U.A.

Art. 19

(Ulteriori somme disponibili, indennità di mobilità e particolari posizioni di lavoro)

1. Le parti, inoltre, tenuto conto che lo stanziamento lordo di € 93.314.906 sul cap. 1375 (rif. art. 2) non comprende tutte le risorse destinate al F.U.A 2006 (si richiamano in proposito le risorse relative alla retribuzione individuale di anzianità del personale cessato nell'anno precedente e le risorse denominate "variabili", nonché la quota relativa ai risparmi di gestione dell'anno precedente), convengono che dalle ulteriori somme che perverranno al Fondo verrà stralciata pro quota una somma da destinare al Fondo di Agenzia di cui al precedente art. 4.
2. Le parti convengono altresì che quanto eventualmente sarà necessario per l'anno 2006, considerata l'esiguità dell'importo quale indennità di mobilità di cui all'allegato 16 del presente Accordo, venga attinta dalla parte residua delle accennate nuove disponibilità che dovranno confluire nel F.U.A..
3. Analogamente si provvederà, tenuto conto della esiguità delle necessarie risorse, attingendo a tali ulteriori somme per l'eventuale finanziamento di nuove ulteriori richieste di turni e reperibilità connesse a servizi di guardia ai sensi della lettera c) comma 3 del precedente art. 13, nonché di particolari posizioni di lavoro ricomprese in quelle disciplinate dall'art. 14 del presente Accordo, riconducibili ad assegnazioni di nuovo personale in presenza di: sede disagiata, indennità professionale, rischio, bonifica campi minati, premio di disattivazione, mansione al centralinisti non vedenti, imbarco, distruzione armi chimiche.

Art. 20

(Incrementi del fondo unico di sede)

Al termine delle operazioni di cui ai precedenti artt. 3, 13 e 19, quanto residuerà dalle nuove risorse, sarà assegnato ad ogni Ente quale incremento del FUS, con il meccanismo previsto al precedente art. 18.

fornelli

B. G. Braccini

*Prall
M. Baccini*

med

**Parte VII
DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 21
(Variazioni delle posizioni organizzative)**

Le parti, considerato che la individuazione e la determinazione delle posizioni organizzative è di esclusiva competenza della contrattazione nazionale, stabiliscono che eventuali particolari incarichi, relativi ai compiti di Istituto attribuiti nel corso dell'anno, a seguito di contrattazione locale, con retribuzione a carico del FUS dell'Ente, potranno essere portati all'esame della contrattazione nazionale dell'anno successivo. Detti incarichi, quindi, potranno essere riconosciuti come posizioni organizzative ove la contrattazione nazionale ne accerti la rispondenza ai parametri previsti della normativa di comparto e di amministrazione.

**Art. 22
(Variazione delle particolari posizioni di lavoro, dei turni e delle reperibilità)**

1. Le parti, fermo restando che la determinazione degli stanziamenti per le particolari posizioni di lavoro per i turni e per le reperibilità è di esclusiva competenza della contrattazione nazionale, stabiliscono che le variazioni in aumento o in diminuzione degli stessi, siano riferite al Fondo Unico di Sede limitatamente all'anno in cui si manifestano ed imputate al Fondo Unico di Amministrazione a partire dall'anno successivo, in ragione di quanto sarà riconosciuto in sede di contrattazione sul FUA in coerenza con le disposizioni in vigore.
2. Le parti, considerato che le variazioni, delle particolari posizioni di lavoro, dei turni e delle reperibilità, rappresentano nell'anno una parte minima degli stanziamenti a carico del FUA, e preso atto della gestione delle stesse, così come determinata al comma precedente, ritengono che il FUS possa assolvere una funzione di temporanea copertura per consentire il pagamento nell'anno di competenza delle suddette spettanze ai dipendenti.

**Art. 23
(Specchio di ripartizione)**

Per una più capillare e dettagliata conoscenza del presente Accordo, viene annesso l'unito specchio (allegato 17) nel quale vengono riportati, anche al netto dei contributi del datore di lavoro, i vari stanziamenti citati negli articoli che precedono. Vengono altresì annessi appositi specchi riepilogativi della distribuzione degli incrementi per il FUA 2006 (all. 18) e degli accantonamenti operati sia con il CCNI 30.9.2005 che con la presente Intesa (all. 19).

**Art. 24
(Allegati)**

Formano parte integrante del presente Accordo i seguenti allegati:

1. criteri per l'attribuzione della posizione economica A1S (art. 5)
2. criteri per l'attribuzione della posizione economica B3S (artt. 5 e 6)
3. criteri per l'attribuzione della posizione economica C1S (art. 5)
4. criteri per l'attribuzione della posizione economica C3S (art. 5)
5. criteri per l'individuazione delle posizioni organizzative 2006 (art. 12)
6. indennità per sede disagiata (art. 14)
7. rischio radiologico ed indennità professionale (art. 14)
8. indennità di rischio - anche per operatori subacquei (art. 14)

Fonari

Meredi

Gracini
Medici

- 9. indennità per bonifica dei campi minati (art. 14)
- 10. indennità per disattivazione di ordigni esplosivi (art. 14)
- 11. Indennità per mansione ai centralinisti non vedenti (art. 14)
- 12. indennità di imbarco (su natanti e unità navali di tutte le FF.AA.) (art. 14)
- 13. indennità provvisoria distruzione armi chimiche (art. 14)
- 14. Indennità per turni (art. 16)
- 15. Indennità per reperibilità (art. 17)
- 16. indennità di mobilità con tabella retributiva in annesso "A" (art. 19)
- 17. distribuzione delle somme disponibili 2006 (art. 23)
- 18. distribuzione delle variazioni 2006 (art. 23)
- 19. distribuzione accantonamenti ex CCNI 30.9.2005 ed incrementi 2006 (art. 23)

Art. 25
(modifiche agli allegati)

Vengono di seguito indicati gli allegati che hanno subito modifiche e/o integrazioni rispetto al 2005.

- Allegato 1: criteri per l'attribuzione della posizione economica A1S (art. 5)
- Allegato 2: criteri per l'attribuzione della posizione economica B3S (artt. 5 e 6)
- Allegato 4: criteri per l'attribuzione della posizione economica C3S (artt. 5 e 12)
- Allegato 5: posizioni organizzative 2006 (art. 12)
- Allegato 12: Indennità di imbarco (art. 14)
- Allegato 14: indennità per turni (art. 16)

Dette modifiche, al fine di agevolare la lettura, sono state evidenziate in grassetto.

IL DELEGATO ALLA CONTRATTAZIONE
Dir. Gen. Dr. Carlo Lucidi

..... *Carlo Lucidi*

F.P. C.G.I.L. Difesa *Lucidi*

C.I.S.L. F.P.S. Difesa *Carlo Lucidi*

U.I.L. P.A. Difesa *Carlo Lucidi*

F.I.P. - Difesa *Carlo Lucidi*

FEDERAZIONE INTESA *Carlo Lucidi*

CONF. SAL./UNSA SIAD *Giuseppe Zucchi* (NOTA A VERBALE)

R.d.B. - P.I. ALLEGA NOTA A VERBALE

Roma, 27 GIU. 2006